Bologna, 14 aprile 2010

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti gli Uffici Scolastici Provinciali dell'Emilia-Romagna

Oggetto: C.M. 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" – Modalità operative per la presentazione di istanze motivate di richiesta di deroga all'Ufficio Scolastico Regionale.

La Circolare Ministeriale n. 2 del 8.01.2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", cui si rimanda per la lettura integrale e l'auspicato approfondimento in sede di OO.CC., coglie le profonde innovazioni e complessità che l'integrazione degli alunni non italofoni comporta per la scuola italiana.

La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento è registrata, nella letteratura scientifica così come nelle relazioni periodiche della Commissione Europea e nella stessa Circolare di cui trattasi, come fenomeno generalizzato arricchente la relazione educativa, anche se non privo di complessità e talora di criticità.

Nell'anno scolastico 2009/10, l'Emilia-Romagna è al vertice delle regioni italiane in termini di presenza percentuale di studenti stranieri, con i seguenti dati:

- gli studenti di cittadinanza straniera, delle scuole statali (non sono inclusi gli alunni della Repubblica di San Marino) sono 58.760 sul totale di 433.529 studenti (pari al 13,5% della popolazione scolastica);
- tutte le province, ad eccezione di Ferrara, hanno superato la soglia del 10% di studenti stranieri. Le province con la maggiore presenza di studenti stranieri sono quelle di Reggio Emilia (il 15,8 % del totale), di Parma (14,9 % del totale), di Piacenza (il 14,8 % del totale degli studenti) e di Modena (il 14,2,0 % del totale);
- gli studenti stranieri nella scuola primaria sono 26.405 (15,1%); nella scuola secondaria di primo grado sono 15.845 (15,4%); sono infine 16.510 (10,6%) nella scuola secondaria di secondo grado (nei dati citati non sono inclusi gli alunni della Repubblica di San Marino).

L'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana costituisce pertanto tematica che, in particolare in questa regione per l'entità del fenomeno immigratorio, chiede alle Istituzioni Scolastiche, così come alla comunità educante, agli Enti Locali, alle

Istituzioni pubbliche e private del territorio, un *surplus* di attenzione, coerentemente con l'obiettivo del sistema educativo di istruzione e formazione di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare capacità e competenze (Legge 28 marzo 2003 n. 53).

Nel porre come obiettivo di fondo il raggiungimento del successo formativo per tutti, la C.M. 2/2010 individua, quali presupposti irrinunciabili per contrastare insuccessi scolastici, abbandoni e ritardi nei percorsi di studio degli studenti stranieri:

- una politica di programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- l'orientamento dei flussi delle iscrizioni tra le varie istituzioni scolastiche:
- l'equilibrata ripartizione degli alunni tra le classi all'interno di una strategia di concertazione in grado di coinvolgere in modo sinergico i Comuni, le Province, le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali e, ovviamente, le scuole.

La sollecitazione della C.M. a realizzare, in collaborazione con gli Enti Locali, la migliore distribuzione possibile degli alunni con cittadinanza straniera, si inserisce nelle più complessive azioni di integrazione positiva di tutti gli alunni; infatti, la complessità sociale e l'eterogeneità degli alunni chiede al sistema scolastico una sempre rinnovata attenzione alla qualità dell'offerta formativa in tutte le articolazioni del territorio, al fine di evitare situazioni di discriminazione e dispersione scolastica.

In Emilia-Romagna l'azione per l'integrazione scolastica si colloca all'interno di una tradizione consolidata. E' quindi nella continuità di quest'azione che la C.M. si offre come strumento qualitativo e dinamico di gestione e organizzazione del servizio scolastico, utile a ridurre i rischi e gli insuccessi.

Nella logica di coniugare efficacemente l'obiettivo della massima inclusione con quello di una offerta formativa qualitativamente valida, la C.M. fissa di norma al 30% (*limite precedentemente stabilito al 50 % dall'art. 45 comma 3 del DPR del 31 agosto 1999*) il tetto massimo per classe di alunni con cittadinanza non italiana. Precisa inoltre che tale limite del 30% potrà essere, previa determina del Direttore Generale dell'USR:

- 1) innalzato a fronte della presenza di:
- alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia);
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dagli EE.LL, da Istituzioni pubbliche e private, nonché dal privato sociale) in grado di sostenere il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- consolidate esperienze attivate da istituzioni scolastiche, singole o in rete, che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi;
 - stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative;



- 2) ridotto a fronte della presenza di:
- alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata ad una compiuta partecipazione all'attività didattica e, comunque, a fronte di particolari e documentate complessità.

Il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

La presenza di alunni stranieri, che come si è richiamato è assai diffusa nella regione, ha raggiunto nel corrente anno scolastico, in alcune scuole, livelli di concentrazione elevati, talora superiori all'indice percentuale indicato dalla C.M. L'obiettivo è, dunque, che tale situazione non induca a tralasciare l'adozione di misure attuabili già in questa fase di prima applicazione.

Ci si riferisce in particolare alla adozione di criteri volti all'equa distribuzione degli alunni stranieri fra le classi prime della stessa istituzione scolastica, da effettuarsi in modo da evitare situazioni disomogenee e nel rispetto della soglia del 30%, laddove possibile in relazione al numero complessivo degli alunni di cui trattasi.

Analoga attenzione è da porsi nella suddivisione degli studenti fra i plessi scolastici, quanto meno dello stesso comune.

Altro elemento da considerare con attenzione è quello concernente le iscrizioni tardive, che talora intervengono ad anno scolastico già ampiamente avviato ed introducono fattori di particolare criticità, riguardanti in special modo proprio gli alunni stranieri. Occorre continuare ad adoperarsi, secondo la tradizione consolidata in questo territorio regionale, per assicurare una tempestiva ed adeguata accoglienza, evitando per quanto possibile l'inserimento in scuole già frequentate da un elevato numero di studenti stranieri. A tal fine possono opportunamente utilizzarsi, come peraltro suggerito dalla stessa C.M., gli strumenti previsti dalla normativa vigente e strettamente connessi con l'autonomia, quali gli accordi di rete tra scuole ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/1999. In merito utile supporto potrà essere fornito da conferenze di servizio, organizzate dagli Uffici Scolastici Provinciali, per individuare modalità condivise di iscrizione in corso d'anno.

In sostanza, pur nella consapevolezza della complessità della situazione, si invitano i Dirigenti scolastici ad avanzare eventuali motivate richieste di deroga solo dopo aver ricercato adeguate soluzioni conformi alle indicazioni ministeriali.

Ove nonostante i doverosi interventi suggeriti permanesse la necessità di superare il tetto del 30% per classe, i Dirigenti Scolastici potranno avanzare richiesta di deroga dal limite indicato solo qualora sussistano le motivate condizioni per l'innalzamento previste dalla C.M., sopra richiamate.



A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, fra le metodologie di supporto all'integrazione scolastica di studenti con cittadinanza non italiana che possono motivare la richiesta di deroga, rientrano le seguenti esperienze già praticate nel territorio regionale:

- iniziative attivate da scuole secondarie di primo e secondo grado, in convenzione con i CTP del territorio, finalizzate alla prima alfabetizzazione linguistica ed al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- pratiche di prima accoglienza, con protocolli e pianificazione delle iscrizioni che coinvolgano più scuole dello stesso territorio;
- azioni di accoglienza linguistica per italiano "Lingua 2" con il supporto di servizi territoriali specialistici, anche coinvolgenti più scuole;
- azioni strutturate di orientamento finalizzate all'integrazione positiva degli alunni stranieri.

Le azioni indicate, così come quelle ulteriormente realizzabili, traggono ulteriore rafforzamento da auspicate ampie intese con il territorio, in primo luogo con gli Enti Locali, ferme restando le rispettive competenze istituzionali.

La deroga dal tetto del 30% per classe non è dunque da intendersi come atto deresponsabilizzante, finalizzato ad un rispetto puramente formale della Norma.

Al contrario, si tratta di uno strumento che sollecita la rivalutazione delle situazioni nel loro sviluppo reale ed il ripensamento circa le azioni concretamente attivabili perché possa realizzarsi l'equilibrata costituzione delle classi, con l'obiettivo primario del successo formativo per tutti.

Le istanze motivate di deroga al limite del 30%, a fronte della presenza delle condizioni indicate dalla C.M., sopra richiamate, andranno presentate mediante compilazione online di un apposito Modulo, che sarà reso disponibile sul sito CheckpointUSRER all'indirizzo Internet http://213.209.216.201/formazione, previa autenticazione tramite codice meccanografico dell'Istituzione scolastica e password già in possesso della scuola.

Sul medesimo sito è indicato il riferimento mail cui inviare ogni eventuale quesito tecnico in merito alla compilazione del Modulo stesso.

Le funzioni relative saranno attive dal 27 aprile 2010 al 15 maggio 2010.

Le istanze saranno vagliate dai Dirigenti gli Uffici Scolastici Provinciali di rispettiva pertinenza, ai quali è delegata la concessione della deroga, ove sussistano le condizioni prescritte.

Il Direttore Generale Marcello Limina